

*Direzione Relazioni Industriali
Sicurezza delle Costruzioni*

ATTO n. 176

“Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”

Titolo I**CAPO III – RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO****ART. 20 (Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

Le disposizioni di cui all'articolo 20 recano modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 al fine di semplificare e razionalizzare la materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo proposto introduce alcuni elementi di razionalizzazione e parziale semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro ma sarebbe auspicabile cogliere l'occasione per una efficace azione di rivisitazione del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili. In tale ambito Ance ha molto apprezzato il ripristino della formulazione del campo di applicazione del suddetto Titolo, che oggi esclude, tra gli altri, piccoli lavori con durata presunta non superiore ai dieci uomini giorno.

L'attuale disposizione infatti può rappresentare un espediente che consente agli operatori economici - a prescindere dalla natura dei lavori ma solo in funzione della loro entità - di fuoriuscire da ogni tipo di controllo, dal momento che l'esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV permette al committente e/o all'affidatario di non effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, che prevede, tra l'altro, l'esibizione del documento unico di regolarità contributiva e del documento di valutazione del rischio.

Ciò a tutto discapito della selezione di un mercato in cui operino soggetti dotati di un minimo di qualificazione.

Nel documento allegato (All. n. 1) si riportano osservazioni e proposte relative alle norme contenute nel decreto e ulteriori proposte integrative non prese in considerazione dal Legislatore.

In riferimento al **comma 1** del suddetto articolo, si osserva quanto segue.

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Alla lettera c) la modifica è volta a ridurre i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione determinerebbe una minore rappresentatività delle parti sociali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale) il cui numero di esperti passerebbe da 10 a 6. La minore rappresentatività si tradurrebbe in marginalità soprattutto in ambito di votazione.

Commissione interpellii

Alla lettera d) si estende alle Regioni e Province autonome la facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpellii. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i Soggetti che compongono la Commissione si troverebbero a rispondere a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Strumenti tecnici predisposti da Inail

Alla lettera e) si prevede che l'Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. La previsione renderebbe di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi. Dovrebbe invece essere garantita una positiva flessibilità in capo al datore di lavoro che sceglie

le misure da mettere in atto per ridurre i livelli di rischio in funzione della loro efficacia e non necessariamente sulla base delle indicazioni fornite dall'Inail o dall'Asl.

Apparato sanzionatorio

Alla lettera l) l'appesantimento delle sanzioni, legato alla violazione di una medesima disposizione che coinvolga più lavoratori, non può essere condiviso in quanto le diverse basi dimensionali delle aziende presenti sul territorio non consentono di stabilire un parametro oggettivo e di equità sanzionatoria. Pertanto, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica in cui versano le imprese a seguito della nota crisi del mercato produttivo si richiede di confermare l'attuale sistema e misure sanzionatorie.

Potere di disposizioni

Alla lettera r) è prevista la sostituzione dell'articolo 302-bis del D. Lgs. n. 81/08, riguardante il potere di disposizione. Il nuovo comma 1 prevede che gli organi di vigilanza impartiscano disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il D. Lgs. n. 81/08 non contenga disposizioni tecniche specifiche. La nuova formulazione elimina il riferimento alla volontarietà dell'adozione di norme tecniche e buone prassi da parte del datore di lavoro rendendo di fatto queste ultime cogenti, in contrasto con le definizioni di cui all'articolo 2. Peraltro si sottolinea che l'acquisto delle norme tecniche è oneroso; inoltre con la nuova formulazione, si introducono sanzioni a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'organo di vigilanza per un adempimento sino ad oggi a carattere volontario.

ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

Al fine di completare il percorso di semplificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si propone di valutare l'inserimento delle seguenti proposte.

Verifiche delle attrezzature di lavoro

Prima del decreto n. 69/2013, cosiddetto "del Fare", la verifica delle attrezzature di lavoro era demandata esclusivamente a soggetti pubblici (INAIL e ASL). Con il decreto "del Fare" il legislatore ha apportato una liberalizzazione, seppur parziale, al sistema delle verifiche, aprendo ai soggetti privati, ma senza equipararli in tutto ai soggetti pubblici; lo ha fatto per le verifiche successive ma non per la prima verifica che rimane di competenza esclusiva dell'INAIL che, se non vi provvede nel termine di 45 dalla richiesta, autorizza il datore di lavoro a rivolgersi ad un soggetto privato.

Si propone di porre sullo stesso piano enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti. La proposta di equiparazione dei soggetti privati abilitati a quelli pubblici risponde alla esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006) di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del d.lgs. n. 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

Controlli delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a controlli periodici e straordinari a cura del datore di lavoro, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza delle stesse attrezzature.

I risultati di tali controlli devono essere riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 71, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Tre anni di conservazione dei documenti appare un lasso di tempo la cui lunghezza non è dimostrabile abbia influenza sulla reale efficienza delle attrezzature. Non si ha infatti notizia che alcuna attrezzatura sia soggetta, secondo le indicazioni dei fabbricanti o le norme di buona tecnica, a controlli periodici di frequenza minima pari a tre anni.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve conservare i risultati di numerose verifiche effettuate sullo stesso componente o accessorio delle attrezzature (a titolo

esemplificativo, nel caso di controlli trimestrali, ben dodici sono i risultati da conservare).

Si ritiene che, per una reale sicurezza delle attrezzature nonché ai fini dei necessari controlli degli organi di vigilanza, siano sufficienti i risultati dei più recenti controlli effettuati e non anche quelli di tre anni addietro. Si propone di ridurre il periodo di tenuta dei risultati dei controlli da tre a un anno.

Valutazione rischio rumore

La valutazione del rischio di esposizione al rumore durante il lavoro (articolo 190 del decreto legislativo n. 81/2008) è effettuata tramite misurazioni strumentali.

In un settore come quello delle costruzioni, tale valutazione è sicuramente complessa per la molteplicità delle macchine utilizzate, delle lavorazioni e delle condizioni operative ad esse associate che richiederebbero di eseguire un numero smisurato di rilevamenti, con la continua elaborazione della valutazione del rischio e conseguenti calcoli per l'individuazione del livello di esposizione dei lavoratori e dei più idonei dispositivi di protezione individuale per l'udito.

Si ritiene che la valutazione del rischio rumore, e non solo una stima preventiva dello stesso, dovrebbe poter essere effettuata ricorrendo alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

A rafforzare la proposta di un possibile utilizzo delle banche dati rumore, vi è l'incongruità dell'articolo 190, comma 2, che prevede il ricorso inderogabile alle misurazioni per la valutazione del rischio rumore, con il comma 2 dell'articolo 202 del D.Lgs. 81/2008, che invece, per la valutazione del rischio vibrazione, offre l'opportunità di ricorrere a banche dati ISPESL (ora INAIL) o regionali, o, in loro assenza, anche alle informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature.

Va altresì rilevato che quanto disposto nelle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008, che prevede l'utilizzo di banche dati, è inapplicabile per il rischio rumore, poiché incoerente con quanto previsto dal citato articolo 190, comma 2.

Ad oggi, l'unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte. I dati ivi contenuti sono stati ottenuti attraverso misurazioni effettuate con strumentazione e protocolli di misura rispondenti alle norme tecniche vigenti. Inoltre, le misure di pressione sonora definiscono nel dettaglio il tipo di macchina (marca, modello, anno di produzione ecc.) e l'attività durante la quale è stata eseguita la misurazione.

Obblighi dell'impresa affidataria

Occorre limitare la portata, e l'interpretazione che erroneamente ne consegue, dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 81/08 relativamente al ruolo dell'impresa affidataria, da intendersi di supervisione delle condizioni generali di sicurezza del cantiere, e non, come ad oggi comunemente avviene, di puntuale controllo e vigilanza sulle singole attività lavorative svolte dalle imprese esecutrici.

Al contempo è opportuno limitare il coinvolgimento dell'impresa affidataria sulla verifica dei singoli POS (Piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutrici, agevolando il rapporto diretto tra queste ultime ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Occorre, infine, evitare interpretazioni errate e fuorvianti del ruolo di dirigente e preposto, da sempre funzioni esclusivamente di gerarchia aziendale, lasciando quindi come eventuale l'incarico a questi ultimi dei compiti di cui all'articolo 97, al pari di altri soggetti scelti dal datore di lavoro.

La verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati può essere svolta da soggetti, specificamente incaricati, diversi dal datore di lavoro dell'impresa affidataria e la stessa verifica deve essere limitata agli aspetti organizzativi generali inerenti alle interferenze con i propri subappaltatori. La verifica, inoltre, non deve essere riferita ai rischi specifici propri delle attività dei soggetti subappaltatori e deve svolgersi in attuazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il datore non deve verificare la congruenza dei Piani operativi di sicurezza rispetto al proprio ma solo trasmettere gli stessi al Coordinatore in fase di esecuzione, che ne effettua la verifica di idoneità.

Per lo svolgimento delle attività definite all'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro dell'impresa affidataria può avvalersi di soggetti diversi dai dirigenti e dai preposti purché in possesso di adeguata formazione.

Piano operativo di sicurezza

Pur in mancanza di una esplicita disposizione normativa, il piano operativo di sicurezza, in quanto documento di valutazione dei rischi per lo specifico cantiere, viene sovente interpretato dagli organi di vigilanza come soggetto all'obbligo di data certa ovvero, in alternativa, di sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente, al pari appunto del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Tale interpretazione, da cui ovviamente discende la relativa sanzione in caso di inadempimento, costituisce una notevole complicazione burocratica per le imprese. La certezza della data tramite autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato allo scopo rappresenta infatti un onere non secondario; la controfirma da parte dei diversi soggetti consiste in un dispendio temporale potenzialmente elevato, dal momento che implica la trasmissione del piano a ciascuno degli stessi soggetti o la loro presenza sul cantiere interessato.

Vanno qui sottolineate le differenze tra documento di valutazione dei rischi e piano operativo di sicurezza: il primo, riguardante i rischi propri dell'attività d'impresa, è un documento attinente l'organizzazione aziendale ed è correttamente soggetto alla data certa ovvero alla controfirma da parte dei diversi soggetti previsti, i quali costituiscono figure di riferimento per l'intera azienda; il secondo, invece, fa riferimento ai rischi dello specifico cantiere, la cui durata è limitata nel tempo, di conseguenza l'assoggettamento agli stessi obblighi di data certa o di trasmissione ai soggetti aziendali (la cui conoscenza dello specifico cantiere non può dirsi scontata) appare gravoso.

Al fine di velocizzare e semplificare gli adempimenti ricadenti sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice in materia di piano operativo di sicurezza, si dovrebbe escludere che lo stesso piano sia soggetto all'obbligo di data certa o di controfirma da parte dei diversi soggetti aziendali.

Notifica preliminare

Si rende necessario, al fine di ottimizzare l'interazione tra i diversi organi e di consentire, nella fase preliminare delle opere, una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, realizzare su scala nazionale un progetto informatico che preveda l'invio telematico della notifica preliminare, di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e smi., anche alle Casse Edili, nonché l'obbligo sanzionato del suo aggiornamento.

I dati obbligatori della notifica, contenuti nell'allegato XII al testo unico della sicurezza, dovrebbero essere integrati da una serie di informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, all'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera, nonché con i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili. Inoltre, occorre introdurre una norma che sanzioni il caso di mancato aggiornamento della notifica.

Infine, si evidenzia la necessità di implementare la categoria degli Enti destinatari delle informazioni contenute nella notifica preliminare; infatti, oltre alle ASL e alle DPL, occorre inserire anche le Casse Edili, al fine di costituire una banca dati di settore e alla mappatura completa dei cantieri sul territorio, anche per una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

L'Art. 1, comma 6, lett. b) della L. n. 183/2014, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, prevede *"Eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi,*

giurisprudenziali o amministrativi". Tra queste, meritano una particolare attenzione e, pertanto, necessitano per il settore edile l'introduzione di specifiche norme, quelle relative alla disciplina dell'istituto della trasferta, del licenziamento per fine cantiere, del part-time (All. n. 2).

Trasferta

Alla luce delle difformità interpretative relative alla normativa da applicare all'istituto della trasferta per i settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell'attività esercitata, si ritiene indispensabile fornire un chiarimento univoco che dirimi in via definitiva le criticità operative sinora rilevate dagli operatori economici, in particolare edili.

Nel corso degli anni, peraltro, è stata emanata dal Ministero del Lavoro la Risoluzione n. prot. 25/1/0008287, del 20 giugno 2008, specifica per il settore edile, con la quale viene ammessa l'applicabilità della disciplina della "trasferta occasionale" (art.51, co.5, DPR 917/1986) alle indennità corrisposte ai lavoratori edili, assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati in trasferta, per l'espletamento delle proprie mansioni, al di fuori del Comune in cui è sita la medesima.

Analogamente, sono stati approvati due Ordini del Giorno, il n. 9/2852/12 del 2007 e il n. 9/5109-AR/66 del 2012, con i quali il Governo si è impegnato a precisare espressamente l'applicabilità della suddetta disciplina della trasferta occasionale anche alle indennità corrisposte ai lavoratori edili.

E' proprio anche in virtù di tali indicazioni amministrative che, nel corso degli ultimi anni, le imprese edili hanno applicato ai propri operai la disciplina della "trasferta occasionale" (di cui al comma 5 dell'art.51 del TUIR – D.P.R. 917/1986).

Pertanto, si ritiene necessario chiarire che, per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni in materia di trasferta occasionale di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente

stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

Peraltro, trattandosi di norma di interpretazione autentica, non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Si potrebbe, inoltre, prevedere, in via subordinata, l'introduzione di una disposizione che stabilisca dei limiti temporali che definiscano in maniera inequivocabile il passaggio dalla trasferta occasionale alla trasferta abituale (in analogia a quanto previsto per il pubblico impiego), con contestuale norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) che riconosca sino alla nuova disposizione l'applicabilità per tali fattispecie dell'art. 51 comma 5 del DPR n. 917/86.

Licenziamento fine cantiere/fine fase lavorativa

Sempre nell'ambito del percorso di semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, si ritiene di fondamentale importanza, nell'ambito della revisione della disciplina normativa in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, definire in maniera inequivocabile l'istituto specifico per l'edilizia del licenziamento per fine cantiere e per completamento delle diverse fasi lavorative.

Tali tipologie di licenziamento rappresentano uno strumento attraverso il quale poter declinare le effettive e specifiche esigenze di un settore lavorativo caratterizzato da peculiarità non sottovalutabili.

E' necessario, pertanto, introdurre una norma d'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 24, co. 4 della L. n. 223/91, art. 2, co. 34, let. B, della L. n. 92/2012, art. 7, co. 4 della L. n. 76/2013 che disciplini tali tipologie di licenziamento in cui rientrano anche quelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito della conclusione della specifica attività funzionale al graduale esaurimento delle singole fasi lavorative, pure non necessariamente legate da una continuità temporale.

Part-time

Con riguardo poi all'Istituto del part-time, recentemente oggetto di rivisitazione formale sistematica dell'impianto normativo nell'ambito del codice dei contratti, si

segnala una criticità dalla lettura del relativo decreto che, nell'abrogare il D.lgs. n. 61/2000, non ha espressamente riportato la norma fondante su cui si basa la disciplina del part-time per la categoria operaia dell'intero comparto edile.

Si propone pertanto l'inserimento di una specifica previsione che chiarisca, in maniera inequivocabile, che i contratti collettivi dell'edilizia prevedono, per la categoria degli operai, specifiche modalità di attuazione della disciplina contrattuale del part-time, necessaria in considerazione delle peculiarità che caratterizzano le attività edili, al fine di contrastare, il ricorso improprio al contratto a tempo parziale con l'individuazione di specifici limiti quantitativi relativi alle assunzioni di operai.

Tutti i contratti collettivi dell'edilizia, infatti, già contemplano disposizioni relative al contingentamento, definite ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 61/2000, la cui delega non è stata riportata nell'ambito della nuova disciplina del part-time contenuta nel D.Lgs n. 81/2015, creando quindi possibili problematiche di natura interpretativa.

Sulla base anche dei chiarimenti ministeriali, forniti con l'Interpello n. 8/2011, e sulla scia delle istruzioni diramate in proposito dagli Istituti Inps e Inail, tale proposta emendativa consente pure di mantenere l'applicazione della contribuzione virtuale laddove non siano rispettati i limiti contrattualmente stabiliti.

La previsione della specifica disposizione, risulta essere fondamentale anche in virtù della necessità di arginare il fenomeno del lavoro sommerso e ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva delle imprese.

(All. n. 1)

(All. n. 2)

ALLEGATO N.1

Proposte di emendamento all'atto del Governo n. 176

Art.20 (Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Emendamento

Sostituire l'art. 20, comma 1, lett. c), punto 1, con il seguente:

"1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

- a) due **un** rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ~~di cui uno~~ con funzioni di presidente;*
- b) un rappresentante dell'INAIL;*
- c) un rappresentante del Ministero della salute;*
- d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;*
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;*
- f) un rappresentante del Ministero della difesa;*
- g) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;*
- i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*
- l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;*
- m) sei **dieci** rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*
- n) sei **dieci** esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*
- o) sei **dieci** esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale."*

Motivazione

L'emendamento è volto al ripristino dell'attuale composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La previsione di una riduzione dei componenti della stessa determinerebbe una minore rappresentatività delle parti sociali (organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale) il cui numero di esperti passerebbe da 10 a 6. La minore rappresentatività si tradurrebbe in marginalità soprattutto in ambito di votazione.

Emendamento**Abrogare l'art. 20, comma 1, lett. d).****Motivazione**

L'articolo 20 comma 1 lettera d) estende alla Regioni e Province autonome la facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interpellati. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i Soggetti che compongono la Commissione si troverebbero a rispondere a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza. L'emendamento è volto al ripristino dell'attuale formulazione.

Emendamento**Abrogare l'art. 20, comma 1, lett. e)****Motivazione**

Si propone di abrogare la lettera e) e quindi confermare l'attuale formulazione dell'art. 28. La previsione introdotta dall'art. 20, comma 1, lettera e), stabilisce che l'Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. La previsione renderebbe di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi. Dovrebbe invece essere garantita una positiva flessibilità in capo al datore di lavoro che sceglie le misure da mettere in atto per ridurre i livelli di rischio in funzione della loro efficacia e non necessariamente sulla base delle indicazioni fornite dall'Inail o dall'Asl.

Emendamento**Abrogare l'art. 20, comma 1, lett. l)****Motivazione**

Si propone di abrogare la lettera l) e quindi confermare l'attuale formulazione dell'art. 55 del D. Lgs. n. 81/08. L'appesantimento delle sanzioni, legato alla violazione di una medesima disposizione che coinvolga più lavoratori, non può essere condiviso in quanto le diverse basi dimensionali delle aziende presenti sul territorio non consentono di stabilire un parametro oggettivo e di equità sanzionatoria. Pertanto, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica in cui versano le imprese a seguito della nota crisi del mercato produttivo si richiede di confermare l'attuale sistema e misure sanzionatorie.

Emendamento**Abrogare l'art. 20, comma 1, lett. r)****Motivazione**

Si propone di abrogare la lettera r) e confermare l'attuale formulazione dell'art. 302-bis del D. Lgs. n. 81/08. La nuova formulazione prevede che gli organi di vigilanza impartiscano disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi,

laddove il D. Lgs. n. 81/08 non contenga disposizioni tecniche specifiche. Elimina inoltre il riferimento alla volontarietà dell'adozione di norme tecniche e buone prassi da parte del datore di lavoro rendendo di fatto queste ultime cogenti, in contrasto con le definizioni di cui all'articolo 2. Peraltro si sottolinea che l'acquisto delle norme tecniche è oneroso; inoltre con la nuova formulazione, si introducono sanzioni a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'organo di vigilanza per un adempimento sino ad oggi a carattere volontario .

Proposte di emendamenti integrativi

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni.

Emendamento

Sostituire l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, con il seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA, ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, che vi provvedono nel termine di 45 giorni dalla richiesta con le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione».

Motivazione

Prima del decreto n. 69/2013, cosiddetto "del Fare", la verifica delle attrezzature di lavoro era demandata esclusivamente a soggetti pubblici (INAIL e ASL). Con il decreto "del Fare" il legislatore ha apportato una liberalizzazione, seppur parziale, al sistema delle verifiche, **aprendo ai soggetti privati, ma senza equipararli in tutto ai soggetti pubblici**; lo ha fatto per le verifiche successive ma non per la prima verifica che rimane di competenza esclusiva dell'INAIL che, se non vi provvede nel termine di 45 dalla richiesta, autorizza il datore di lavoro a rivolgersi ad un soggetto privato.

La semplificazione consiste nel **porre sullo stesso piano enti pubblici e soggetti privati abilitati**, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti. La proposta di equiparazione dei soggetti privati abilitati a quelli pubblici risponde alla esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006) di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del d.lgs. n. 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

Emendamento

All'articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, le parole «agli ultimi tre anni» sono sostituite con le parole: «all'ultimo anno».

Motivazione

Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a **controlli periodici e straordinari** a cura del datore di lavoro, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza delle stesse attrezzature.

I risultati di tali controlli devono essere riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 71, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tre anni di conservazione dei documenti appare un lasso di tempo la cui lunghezza non è dimostrabile abbia influenza sulla reale efficienza delle attrezzature. Non si ha infatti notizia che alcuna attrezzatura sia soggetta, secondo le indicazioni dei fabbricanti o le norme di buona tecnica, a controlli periodici di frequenza minima pari a tre anni.

Di conseguenza, il datore di lavoro deve conservare i risultati di numerose verifiche effettuate sullo stesso componente o accessorio delle attrezzature (a titolo esemplificativo, nel caso di controlli trimestrali, ben dodici sono i risultati da conservare).

Si ritiene che, per una reale sicurezza delle attrezzature nonché ai fini dei necessari controlli degli organi di vigilanza, siano sufficienti i risultati dei più recenti controlli effettuati e non anche quelli di tre anni addietro.

Il periodo di tenuta dei risultati dei controlli delle attrezzature potrebbe essere ridotto da tre a un anno.

Emendamento

Sostituire l'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, con il seguente comma:

«2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. Per le aziende di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, il livello di esposizione al rumore può essere valutato facendo riferimento a valori individuati in banche dati la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.»

Motivazione

La valutazione del rischio di esposizione al rumore durante il lavoro (articolo 190 del decreto legislativo n. 81/2008) è effettuata tramite misurazioni strumentali.

In un settore come quello delle costruzioni, **tale valutazione è sicuramente complessa per la molteplicità delle macchine utilizzate, delle lavorazioni e delle condizioni operative ad esse associate che richiederebbero di eseguire un numero smisurato di rilevamenti**, con la continua elaborazione della valutazione del rischio e conseguenti calcoli per l'individuazione del livello di esposizione dei lavoratori e dei più idonei dispositivi di protezione individuale per l'udito.

La valutazione del rischio rumore, e non solo una stima preventiva dello stesso, dovrebbe poter essere effettuata ricorrendo alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

A rafforzare la proposta di un possibile utilizzo delle banche dati rumore, vi è l'incongruità dell'articolo 190, comma 2, che prevede il ricorso inderogabile alle misurazioni per la valutazione del rischio rumore, con il comma 2 dell'articolo 202 del D.Lgs. 81/2008, che invece, per la valutazione del rischio vibrazione, offre l'opportunità di ricorrere a banche dati ISPESL (ora INAIL) o regionali, o, in loro assenza, anche alle informazioni fornite dal costruttore delle attrezzature.

Va altresì rilevato che quanto disposto nelle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, che

prevede l'utilizzo di banche dati, è **inapplicabile per il rischio rumore**, poiché incoerente con quanto previsto dal citato articolo 190, comma 2.

Ad oggi, l'unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte. I dati ivi contenuti sono stati ottenuti attraverso misurazioni effettuate con strumentazione e protocolli di misura rispondenti alle norme tecniche vigenti. Inoltre, le misure di pressione sonora definiscono nel dettaglio il tipo di macchina (marca, modello, anno di produzione ecc.) e l'attività durante la quale è stata eseguita la misurazione.

Emendamento

All'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni:

- **sostituire il comma 1 con il seguente:**

«Il datore di lavoro dell'impresa affidataria o il soggetto da esso incaricato, verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, limitatamente agli aspetti organizzativi generali inerenti alle interferenze con i propri subappaltatori. La verifica di cui al presente comma non è riferita ai rischi specifici propri delle attività dei soggetti subappaltatori e deve svolgersi in attuazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.»

- **sostituire il comma 3, lettera b), con il seguente:**

«b) trasmettere al coordinatore per l'esecuzione i piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici.»

- **sostituire il comma 3-ter con il seguente:**

«Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria o il soggetto da esso incaricato devono essere in possesso di adeguata formazione.»

Sostituire l'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, con il seguente comma:

«3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della verifica di idoneità dei piani operativi di sicurezza effettuata dal coordinatore, che deve avvenire non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.»

Motivazione

Occorre **limitare la portata, e l'interpretazione** che erroneamente ne consegue, **dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 81/08 relativamente al ruolo dell'impresa affidataria**, da intendersi di supervisione delle condizioni generali di sicurezza del cantiere, e non, come ad oggi comunemente avviene, di puntuale controllo e vigilanza sulle singole attività lavorative svolte dalle imprese esecutrici.

Al contempo è opportuno limitare il coinvolgimento dell'impresa affidataria sulla verifica dei singoli POS (Piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutrici, agevolando il rapporto diretto tra queste ultime ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Occorre, infine, evitare interpretazioni errate e fuorvianti del ruolo di dirigente e preposto, da sempre funzioni esclusivamente di gerarchia aziendale, lasciando quindi come eventuale l'incarico a questi ultimi dei compiti di cui all'articolo 97, al pari di altri soggetti scelti dal datore di lavoro.

La verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati può essere svolta da soggetti, specificamente incaricati, diversi dal datore di lavoro dell'impresa affidataria e la stessa verifica deve essere limitata agli aspetti organizzativi generali inerenti alle interferenze con i propri subappaltatori. La verifica, inoltre, non deve essere riferita ai rischi specifici propri delle attività dei soggetti subappaltatori e deve svolgersi in attuazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Il datore non deve verificare la congruenza dei Piani operativi di sicurezza rispetto al proprio **ma solo trasmettere** gli stessi al Coordinatore in fase di esecuzione, che ne effettua la verifica di idoneità.

Per lo svolgimento delle attività definite all'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/08, **il datore di lavoro dell'impresa affidataria può avvalersi di soggetti diversi dai dirigenti e dai preposti purché in possesso di adeguata formazione.**

Emendamento

All'articolo 96, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, è inserito infine il seguente periodo:

«Al suddetto piano non si applica la disposizione in materia di data certa o attestazione tramite sottoscrizione dello stesso documento, di cui all'articolo 28, comma 2, del presente decreto legislativo».

Motivazione

Pur in mancanza di una esplicita disposizione normativa, **il piano operativo di sicurezza**, in quanto documento di valutazione dei rischi per lo specifico cantiere, **viene sovente interpretato dagli organi di vigilanza come soggetto all'obbligo di data certa ovvero, in alternativa, di sottoscrizione** da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente, al pari appunto del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Tale interpretazione, da cui ovviamente discende la relativa sanzione in caso di inadempimento, **costituisce una notevole complicazione burocratica per le imprese**. La certezza della data tramite autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato allo scopo rappresenta infatti un onere non secondario; la controfirma da parte dei diversi soggetti consiste in un dispendio temporale potenzialmente elevato, dal momento che implica la trasmissione del piano a ciascuno degli stessi soggetti o la loro presenza sul cantiere interessato.

Vanno qui sottolineate le differenze tra documento di valutazione dei rischi e piano operativo di sicurezza: il primo, riguardante i rischi propri dell'attività d'impresa, è un documento attinente l'organizzazione aziendale ed è correttamente soggetto alla data certa ovvero alla controfirma da parte dei diversi soggetti previsti, i quali costituiscono figure di riferimento per l'intera azienda; il secondo, invece, fa riferimento ai rischi dello specifico cantiere, la cui durata è limitata nel tempo, di conseguenza l'assoggettamento agli stessi obblighi di data certa o di trasmissione ai soggetti aziendali (la cui conoscenza dello specifico cantiere non può dirsi scontata) appare gravoso.

Al fine di velocizzare e semplificare gli adempimenti ricadenti sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice in materia di piano operativo di sicurezza, **si dovrebbe escludere che lo stesso piano sia soggetto all'obbligo di data certa o di controfirma** da parte dei diversi soggetti aziendali.

Luglio 2015

Proposta di emendamento

All'art. (...) aggiungere il seguente comma (...):

- All'art. 99 comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. dopo le parole: "*alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente*" aggiungere le seguenti parole: "*e alla cassa edile territorialmente competente*"

MOTIVAZIONE

Con tale intervento si intende agevolare l'attuazione di un sistema on line di trasmissione dell'informativa sulla notifica preliminare, apportando un significativo contributivo in ordine alla semplificazione dell'attività amministrativa delle imprese, consentendo di ottimizzare l'interazione tra i diversi organi, al fine di ottenere una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, anche in considerazione di una maggior tutela della regolarità e della sicurezza dei lavoratori.

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare permetterebbe una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, nonché la possibilità di costituire una banca dati di settore anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.

Proposta di emendamento

All'art. (.....) aggiungere il seguente comma (....):

l'art. 90 comma 9 lett. c del D. Lgs. n. 81/08 è così sostituito: "Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)."

MOTIVAZIONE

La modifica consentirebbe di estendere l'ambito applicativo della sanzione amministrativa di cui all'art. 157, co 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., riferibile, attualmente, solo ai casi di mancata trasmissione del documento, prima dell'inizio dei lavori, anche ai casi di mancato aggiornamento dello stesso.

Proposta di emendamento

All'art. (.....) aggiungere il seguente comma (.....):

l'allegato XII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. è così sostituito:

"ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

Data della comunicazione

Aggiornamento

Indirizzo del cantiere

Codifica per cantiere

Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i)

Natura dell'opera

Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)

Pratica edilizia di riferimento

Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera

(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera

(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo

Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

Durata presunta dei lavori in cantiere.

Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese **edili** già selezionate

Identificazione, codice fiscale o partita IVA, **dei lavoratori autonomi** già selezionati

Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese **non edili** già selezionate

Ammontare complessivo presunto dei lavori (€)."

MOTIVAZIONE

L'intervento, che si collocherebbe nel contesto del progetto informatico per la trasmissione on line della notifica preliminare, consentirebbe, attraverso l'inserimento di alcune informazioni integrative, di tracciare le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia e trasparenza per i soggetti coinvolti nei lavori, nonché di rendere, attraverso un'informativa più esaustiva, più agevole la programmazione degli interventi di vigilanza nel settore edile.

DdL n.

EMENDAMENTO

(Norma di interpretazione autentica dell'art.51, co.5, D.P.R. 917/1986 in materia di trasferta)

«Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi».

MOTIVAZIONI

Alla luce delle difformità interpretative relative alla normativa da applicare all'istituto della trasferta, soprattutto per quei settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell'attività esercitata, occorre fornire un chiarimento univoco che dirimi in via definitiva le criticità operative sinora rilevate dagli operatori economici.

In tali settori (quale ad esempio quello edile, degli impiantisti, etc.), infatti, per una più pratica gestione amministrativa, i lavoratori sono spesso assunti presso la sede legale dell'impresa, per svolgere generalmente la propria attività lavorativa nel Comune in cui questa è ubicata e sono inviati in trasferta a seguito di specifiche occasioni di lavoro.

In tali casi si configura la fattispecie della "*trasferta occasionale*" (di cui al comma 5 dell'art.51 del TUIR – D.P.R. 917/1986), non realizzandosi i presupposti della "*trasferta abituale*" (di cui al comma 6 del medesimo art.51 del TUIR), che richiede, per contratto, "*l'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi*".

Con la proposta acclusa s'intende introdurre, pertanto, una norma d'interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva), che precisi l'applicabilità dell'art.51, comma 5, del D.P.R. 917/1986 anche nelle suddette fattispecie.

In particolare, il citato comma 5 troverà applicazione:

- per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o di assunzione,
- a condizione che, nel contratto Individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proposta di emendamento

NOMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

(art. 24, co. 4 della L. n. 223/91, art. 2, co. 34, let. b) della L. n. 92/2012,
art. 7, co. 4 della L. n. 76/2013)

Per fine lavoro, fine cantiere e per completamento delle diverse attività lavorative nelle costruzioni edili, che legittimano il licenziamento, si intende:

- a) la chiusura del cantiere presso il quale il lavoratore è addetto al momento del licenziamento;
- b) il completamento o il graduale esaurimento della specifica attività funzionale alla conclusione delle singole attività lavorative cui il lavoratore è addetto al momento del licenziamento;
- c) l'interruzione, per oltre 10 giorni lavorativi consecutivi, dell'attività stessa, cui il lavoratore è addetto, per interazione con altre attività del cantiere.

Motivazione

Si reputa di fondamentale importanza, nell'ambito della revisione della disciplina normativa in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nonché nell'ambito della semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, definire in maniera inequivocabile l'istituto specifico per l'edilizia del **licenziamento per fine cantiere e per completamento delle diverse fasi lavorative**.

Tali tipologie di licenziamento rappresentano uno strumento attraverso il quale poter declinare le effettive e specifiche esigenze di un settore lavorativo caratterizzato da peculiarità non sottovalutabili.

Si ritiene, dunque, indispensabile che tale forma di licenziamento venga garantita nella sua attuazione, in quanto l'ambito di applicazione troppo spesso è messo in discussione da una sovrapposizione normativa che ne rende difficile l'esatta operatività.

Occorre, pertanto, delineare un sistema che preveda, la possibilità, per le imprese che genuinamente ricorrono a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in particolare, per fine cantiere e per completamento delle diverse fasi lavorative, di evitare il rischio del relativo contenzioso.

Contenzioso che, anche per il protrarsi dei tempi della giustizia di merito, ha creato situazioni di incertezza in capo alle imprese sulle conseguenze di eventuali sentenze sfavorevoli, determinanti anche nella scelta di mantenere i livelli occupazionali al di sotto delle note medie dimensionali.

Risulta, pertanto, necessario confermare e fissare per legge che in tali tipologie di licenziamento rientrano anche quelle ipotesi di licenziamento per conclusione della specifica attività funzionale al graduale esaurimento delle singole fasi lavorative, anche non necessariamente legate da una continuità temporale.

Per interruzione della specifica fase per interazione con altre attività del cantiere, che ne impediscano la prosecuzione continuativa dell'attività.

A tal fine, l'Ance è impegnata, unitamente alle organizzazioni sindacali, nella ricerca di soluzioni volte a rafforzare il sistema delle politiche attive del settore, attraverso la valorizzazione di appositi strumenti in favore dei lavoratori licenziati, così da garantire il mantenimento di risorse umane e delle relative professionalità.

In questo modo, il lavoratore licenziato, durante il periodo di inattività si troverebbe nella condizione di dover intraprendere percorsi di formazione professionali di qualificazione/riqualificazione, erogati dagli Enti bilaterali del comparto edile, con annesso supporto alla ricollocazione, attraverso l'inserimento automatico nel circuito della Borsa lavoro edile.

Atto n. 176

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Emendamento

Al Titolo II, Capo I, recante *"Disposizioni in materia di rapporto di lavoro"* è inserito il seguente articolo 26-bis:

"I contratti collettivi dell'edilizia prevedono, per la categoria degli operai, specifiche modalità di attuazione della disciplina contrattuale del part-time".

Motivazione

L'inserimento di tale specifica previsione si rende necessaria in considerazione delle peculiarità che caratterizzano le attività edili, al fine di contrastare, in riferimento alla categoria degli operai, il ricorso improprio al contratto a tempo parziale con l'individuazione di specifici limiti quantitativi relativi alle assunzioni.

I contratti collettivi dell'edilizia già contemplano disposizioni relative al contingentamento, definite ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 61/2000, la cui delega non è stata riportata nell'ambito della nuova disciplina del part-time contenuta nel D.Lgs n. 81/2015, con il conseguente venir meno delle previsioni contrattuali stesse.

Sulla base anche dei chiarimenti ministeriali, forniti con l'Interpello n. 8/2011, sulla scia delle istruzioni diramate in proposito dagli Istituti Inps e Inail, tale proposta emendativa consente di mantenere l'applicazione della contribuzione virtuale nel caso in cui la stipula di tale tipologia contrattuale avvenga in violazione dei limiti contrattualmente stabiliti.

La previsione della specifica disposizione, che limiti il ricorso al contratto di lavoro part-time in edilizia, continua ad essere fondamentale anche in virtù della necessità di arginare il fenomeno del lavoro sommerso e ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva delle imprese.

Direzione Relazioni Industriali

ATTO n. 179

“Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”

Premessa

L'Ance, pur condividendo l'intento del Legislatore di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di delineare un sistema che semplifichi le procedure amministrative e riduca gli oneri non salariali del lavoro, ritiene indispensabile tenere conto delle reali esigenze di tutti gli attori del mercato del lavoro ed, in particolare, del settore delle costruzioni che, più di altri, necessita di specifici interventi legislativi che tengano conto delle peculiarità proprie del settore stesso.

In particolare, pur apprezzando l'impegno del Governo che, durante l'iter di predisposizione dello schema di decreto di riforma degli ammortizzatori sociali, ha già provveduto a recepire alcune delle specifiche necessità rappresentate dal comparto edile, si reputa necessaria l'introduzione di ulteriori modifiche (All. n.1) anche in merito alla riduzione della misura prevista per il finanziamento della Cigo.

La richiesta di una maggiore riduzione degli oneri contributivi ordinari scaturisce anche a seguito di una mancata previsione di criteri premiali in favore delle imprese che non utilizzino gli ammortizzatori sociali.

Meritevole di un maggiore approfondimento inoltre è la previsione che abolisce le Commissioni provinciali dell'Inps che, ad avviso dell'Ance svolgono un ruolo indispensabile in edilizia in quanto organi periferici che garantiscono, al contrario di quanto si pensi, uno snellimento delle attività istruttorie ed un limitato numero di ricorsi al Comitato centrale.

Tale aspetto pertanto dovrà necessariamente essere oggetto di una più ampia valutazione da parte degli addetti ai lavori.

Trattamenti di integrazione salariale

Con riferimento alle disposizioni in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, si rilevano alcune criticità in ordine alla misura della contribuzione ordinaria a carico delle imprese. Infatti, la riduzione dell'aliquota prevista per gli operai delle imprese dell'industria edile, dall'attuale 5,20% al 4,70%, che corrisponde ad una diminuzione di circa il 10% (valore applicato a tutti i settori produttivi), sembra determinata senza tener conto che l'edilizia rispetto agli altri comparti produttivi ha un costo del lavoro più alto di circa 10 punti percentuali generato, per lo più, dal contributo Cigo per gli operai.

Tale contributo, in particolare, ha comportato un avanzo patrimoniale della gestione edilizia della Cig presso l'Inps che, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, presenta un saldo attivo nell'ultimo decennio pari a quasi 4.000 milioni di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro.

In base ad alcune simulazioni, si è in grado di dimostrare che tale misura del 4,70%, se confermata, consentirebbe all'Inps di continuare ad accumulare riserve come negli anni precedenti e che, con l'ipotesi di riduzione al 4,00%, con riferimento all'andamento delle ore autorizzate di Cigo nell'anno 2010 (anno di utilizzo medio della Cassa integrazione ordinaria), l'Inps riuscirebbe comunque ad accantonare un importo di superiore a circa 70 milioni di euro a fronte di un costo per prestazione e contribuzione figurativa pari a circa 430 milioni di euro nel 2010.

ANDAMENTO ECONOMICO CIGO INDUSTRIA EDILE
 Anno 2010

	ANTE RIFORMA	POST RIFORMA	
	Contributo Ordinario		
	Entrate Contributo 5,20%	Entrate Contributo 4%	
	€ 607.300.000,00	€ 467.150.000,00	-€ 140.150.000,00
	Contributo Addizionale		
	Entrate Contributo		
EVENTO METEO			
<i>Costo unitario con ricorso medio alla Cig del 50%</i>	€ -		
Lavoratori coinvolti 29.000 50%	€ -		
	Entrate Contributo 5%		
CRISI – MANCANZA LAVORO	integrazione media di 900 euro mese		
<i>Costo unitario con ricorso medio alla Cig del 50%</i>	€ 292,50		
Lavoratori coinvolti 29.000 50%	€ 8.482.500,00		
	€ 615.782.500,00		
		Entrate Contributo 9%	
		retribuzione di 2.200* euro mese	
		€ 1.430,00	
		€ 37.323.000,00	
		€ 504.473.000,00	-€ 111.309.500,00

Fermo restando che nel 2010 l'Inps ha sostenuto un costo per la prestazione Cigo comprensivo della contribuzione figurativa di circa 430 milioni di euro, dalla suddetta tabella si evince che:

- 1) Il risparmio generato dalla riduzione del contributo ordinario al 4% pari a 140 milioni di euro verrebbe parzialmente annullato già dal contributo addizionale al 9% previsto per i primi 12 mesi di utilizzo, che passerebbe dagli attuali 8,5 milioni di euro a poco più di 37 milioni di euro.
- 2) La riduzione complessiva del costo Cigo, pari a 111 milioni di euro, sarebbe di circa il 22%, ma questo non impedisce all'Inps (se dovessero essere autorizzate circa 43 milioni di ore di Cigo come nel 2010) di accantonare più di 70 milioni di euro.

Risulta, pertanto, indispensabile provvedere ad una più consistente riduzione dell'aliquota contributiva in edilizia che potrebbe per l'appunto quantificarsi in circa il 23%, portando l'attuale 5,20% al 4,00%.

In merito, si lamenta altresì l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 8 co. 3 della L. n. 427/75 che, se attuate, avrebbero già ampiamente assicurato, in questi ultimi anni, l'equilibrio della gestione, attraverso una modifica, in riduzione, dell'aliquota del 5,20%. Peraltro, la conferma di tale disposizione normativa non richiederebbe una specifica copertura in quanto il meccanismo contenuto nella legge di riferimento prevede l'obbligatorietà della modifica dell'aliquota quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla previsione di abrogare le Commissioni Provinciali della Cigo. Tale disposizione eliminerebbe le possibilità di un contraddittorio tra l'Istituto e le rappresentanze delle imprese al livello periferico, aumentando in maniera esponenziale il rischio del contenzioso e dei relativi ricorsi al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della L. n. 88/89.

In edilizia, in particolare, per le causali riconducibili all'evento meteorologico, in assenza della fase istruttoria, sino ad oggi assolta in maniera puntuale dalle Commissioni, potrebbero verificarsi effetti esattamente opposti a quelli voluti dal legislatore in ordine alla semplificazione della procedura. Infatti, oggi, proprio attraverso l'Organo periferico, è possibile rendere snello e celere il procedimento decisorio, cosa che, inevitabilmente, verrebbe a mancare con l'eliminazione delle Commissioni provinciali.

Nell'ipotesi in cui tale previsione fosse confermata, si dovrà valutare l'opportunità che i ricorsi siano istruiti attraverso procedure di riesame al livello locale, così da garantire comunque un principio di contraddittorio tra le parti.

(All. n. 1)

Schema di Decreto Legislativo

recante “ disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”

EMENDAMENTO

All'art. 13 comma 1 lett. c) sostituire le parole “4,70 per cento ” con “4,00 per cento”

MOTIVAZIONI

La riduzione dell'aliquota prevista per gli operai dall'attuale 5,20% al 4,70%, ossia di circa il 10% (come in tutti i settori produttivi), sembra determinata senza tener conto dell'avanzo patrimoniale della gestione edilizia della Cig presso l'Inps.

Tale gestione, infatti, secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, presenta un saldo attivo nell'ultimo decennio pari a quasi 4.000 milioni di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro.

Risulta, pertanto, indispensabile provvedere ad una più consistente riduzione dell'aliquota contributiva in edilizia che tenuto conto dell'incremento del contributo addizionale in misura crescente (9%, 12% e 15%), potrebbe quantificarsi in circa il 23%, portando l'attuale 5,20% al 4,00%.

A seguito di alcune simulazioni è possibile dimostrare che il risparmio generato dalla riduzione del contributo ordinario al 4% verrebbe parzialmente annullato già dal contributo addizionale al 9% prevista per i primi 12 mesi di utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

La riduzione complessiva del costo contributivo della Cigo, peraltro, utilizzando i valori espressi nell'anno 2010 (anno in cui è stato fatto un ricorso medio alla Cigo), non impedirebbe all'Inps, nel caso fossero autorizzate circa 43 milioni di ore di cassa ordinaria, di accantonare, a seguito dell'incremento del contributo addizionale del 9%, poco più di 70 milioni di euro.

Risulta, pertanto, indispensabile provvedere ad una più consistente riduzione dell'aliquota contributiva in edilizia che potrebbe per l'appunto quantificarsi in misura minima pari a circa il 23%, portando l'attuale 5,20% al 4,00%.

Al riguardo non si può non tener conto della mancata applicazione delle disposizioni contenute dall'art. 8 co. 3 della L. n. 427/75 che, se attuate, avrebbero già ampiamente assicurato, in questi ultimi anni, l'equilibrio della gestione, attraverso una modifica in riduzione, tranne nel 2013, dell'aliquota.

Schema di Decreto Legislativo

recante " disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro"

EMENDAMENTO

All'art. 44 comma 1, lett. g) dopo le parole: "*gli artt. 1, 2 e da 4 a*" aggiungere "*7 e i commi 1 e 2 dell'art. 8*".

MOTIVAZIONE

Le disposizioni di cui all'art. 8 co. 3 della L. n. 427/75 che garantiscono l'equilibrio della gestione Cigo edilizia, se attuate, avrebbero già ampiamente assicurato, in questi ultimi anni, la corretta determinazione del contributo Cigo, attraverso una modifica, in riduzione, dell'attuale aliquota del 5,20%.

Peraltro, la conferma di tale disposizione normativa non richiederebbe una specifica copertura in quanto il meccanismo contenuto nella legge di riferimento prevede l'obbligatorietà della modifica dell'aliquota quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

A tal riguardo si evidenzia che attraverso alcune simulazioni è stato possibile calcolare che nel decennio 2002/2012 l'equilibrio di tale gestione, se fosse stato utilizzato il meccanismo di cui sopra, si sarebbe potuto raggiungere con un'aliquota pari al 3,65%, tenuto conto che, tranne per il 2013, dall'anno 2002 al 2012 le uscite dell'Inps (prestazione + contribuzione figurativa) sono state inferiori rispetto alle entrate contributive ordinarie e addizionali a carico delle imprese.

Schema di Decreto Legislativo

recante “ disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”

EMENDAMENTO

All'art. 44 comma 2, si richiede l'integrale abrogazione della disposizione di cui alla "lett. b)".

MOTIVAZIONI

La previsione di abrogare le Commissioni Provinciali della Cigo eliminerebbe la possibilità di un contraddittorio tra l'Istituto e le rappresentanze delle imprese al livello periferico, aumentando in maniera esponenziale il rischio del contenzioso e dei relativi ricorsi al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della L. n. 88/89.

In edilizia, in particolare, per le causali riconducibili all'evento meteorologico, in assenza della fase istruttoria, sino ad oggi assolta in maniera puntuale dalle Commissioni, potrebbero verificarsi effetti esattamente opposti a quelli voluti dal legislatore in ordine alla semplificazione della procedura. Infatti, oggi, proprio attraverso l'Organo periferico è possibile rendere snello e celere il procedimento decisorio, cosa che, inevitabilmente, verrà a mancare con l'eliminazione delle Commissioni provinciali.

Nell'ipotesi, invece, che tale disposizione sia confermata, si dovrà valutare l'opportunità che i ricorsi siano istruiti attraverso procedure di riesame al livello locale, così da garantire comunque un principio di contraddittorio tra le parti